

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2018
487/2018/R/EFR

DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO A COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DAI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 10 MAGGIO 2018

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1035^a riunione del 27 settembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e s.m.i.;
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004 (di seguito: decreti interministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 maggio 2015;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 maggio 2018 (di seguito: decreto interministeriale 10 maggio 2018);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2007, 345/07 (di seguito: deliberazione 345/07);

- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/2011 e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2013, 53/2013/R/efr e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2013, 391/2013/R/efr;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2014, 13/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 13/2014/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014, 107/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 107/2014/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr;
- la memoria per l’audizione dell’Autorità presso la 10a Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica 28 settembre 2015, 450/2015/I/efr;
- il parere rilasciato da parte dell’Autorità 22 dicembre 2016, 784/2016/I/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 172/2017/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2017, 292/2017/E/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 435/2017/R/efr (di seguito: deliberazione 435/2017/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 514/2017/R/efr (di seguito: deliberazione 514/2017/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 634/2017/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 922/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 922/2017/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 922/2017/R/eel, valido a partire dal 1 gennaio 2018 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2018, 139/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 139/2018/R/efr);
- il parere rilasciato da parte dell’Autorità 11 aprile 2018, 265/2018/I/efr (di seguito: provvedimento 265/2018/I/efr);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 385/2018/R/efr (di seguito: documento per la consultazione 385/2018/R/efr);
- la determina del Direttore Mercati Retail e Tutele dei Consumatori dell’Autorità, 22 giugno 2018, 4/2018;
- le osservazioni pervenute da parte degli operatori nell’ambito della consultazione di cui al documento per la consultazione 385/2018/R/efr;
- la comunicazione da parte della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico al Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) in data 14 febbraio 2018 (prot. DGMEREEN 4260), prot. Autorità 4328 del 15 febbraio 2018;

- la comunicazione da parte della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico al GME in data 12 settembre 2018 (prot. DGMEREEN 84094), prot. Autorità 25407.

CONSIDERATO, PRELIMINARMENTE, CHE:

- il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: titoli o TEE) prevede, ai sensi della normativa, obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, attualmente definiti sino al 2020, da ottemperarsi mediante il possesso di TEE che attestano l'avvenuto conseguimento di risparmi energetici ottenuti mediante l'effettuazione di interventi di efficienza;
- l'articolo 10, commi 3 e 4, dei decreti interministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il GME organizzi una sede per la contrattazione (di seguito: mercato) dei TEE tra gli operatori e predisponga, d'intesa con l'Autorità, le regole di funzionamento di tale mercato; l'articolo 29, comma 1, lettera b., del decreto legislativo 28/11 ha confermato le competenze dello stesso GME *“sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi”*;
- l'Autorità ha approvato, da ultimo rispettivamente con la deliberazione 514/2017/R/efr e 139/2018/R/efr, i vigenti Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica (di seguito: Regolamento per le transazioni bilaterali) e Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (di seguito: Regole di funzionamento del mercato);
- per quanto riguarda i costi sostenuti dai distributori ottemperanti gli obblighi di risparmio energetico, il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 - nel modificare, integrare e in parte superare quanto precedentemente disposto al riguardo - ha previsto, all'articolo 9, comma 1, che tali costi trovino copertura *“secondo criteri e modalità definiti dall'Autorità, in misura tale da riflettere l'andamento del prezzo dei certificati bianchi riscontrato sul mercato e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento”*;
- successivamente, il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, tuttora vigente, ha introdotto ulteriori aspetti di cui tenere conto nelle regole di determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori di energia elettrica e di gas ottemperanti gli obblighi di risparmio energetico definiti nell'ambito del meccanismo dei TEE (di seguito: contributo tariffario riconosciuto); in particolare il decreto ha previsto che la copertura dei costi sia effettuata *“in misura tale da riflettere l'andamento del prezzo [dei TEE] riscontrato sul mercato, tendendo eventualmente conto dei prezzi riscontrati nell'ambito della libera contrattazione tra le parti, e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento”*, e, allo scopo, l'Autorità, con la deliberazione 435/2017/R/efr, ha ridefinito alcuni aspetti delle previgenti regole;

- ai sensi della normativa, l'erogazione del contributo tariffario riconosciuto è effettuata:
 - a valere sul “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all'articolo 48 del TIT, nel caso di distributori operanti nel settore dell'energia elettrica;
 - a valere sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 71 della RTDG 2014-2019, nel caso di distributori operanti nel settore del gas naturale.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto interministeriale 10 maggio 2018 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 luglio 2018 e in vigore dal giorno successivo - ha modificato in alcuni punti il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, anche recependo alcuni dei suggerimenti dell'Autorità forniti nell'ambito del parere preliminare rilasciato con il provvedimento 265/2018/I/efr ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 102/2014;
- nel dettaglio, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 di cui sopra, il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevede ora, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Autorità:
 - in merito alla copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 11, comma 2), che:
 - la determinazione del contributo tariffario riconosciuto sia “*effettuata secondo modalità definite dall'Autorità [...] in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento*”;
 - “*a decorrere dalle sessioni [di annullamento dei TEE ai fini dell'adempimento degli obblighi di risparmio energetico] successive al 1 giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l'adempimento degli obblighi [...] per il 2020, il valore massimo*” del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti è posto pari a 250 €TEE;
 - in merito alla verifica del conseguimento degli obblighi e alle eventuali sanzioni conseguenti, la possibilità per le imprese soggette agli obblighi di conseguire la quota minima di obiettivo al primo anno già prevista dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e di completare tale obiettivo nel biennio successivo anche per gli anni d'obbligo successivi al 2016 (articolo 14, comma 3);
 - in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 14-bis):
 - la previsione che il Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) emetta “*a favore e su specifica richiesta*” delle imprese soggette agli obblighi di

certificati bianchi “non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica” (di seguito: TEE non derivanti da progetti) “ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo” e che “in ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro”;

- che “a favore di ogni soggetto obbligato” possa “essere ceduto un ammontare massimo di” TEE non derivanti da progetti “pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all’articolo 14, comma 3,” del medesimo decreto interministeriale 11 gennaio 2017, “a condizione che già detenga, sul proprio conto proprietà, un ammontare” di TEE “pari almeno al 30%” di tale obiettivo minimo e che “a tal fine il GME comunica al GSE, su richiesta di quest’ultimo, l’ammontare di certificati bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato”;
- che i TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE non possano essere oggetto di successiva negoziazione da parte dell’impresa e siano “emessi e contestualmente annullati dal GSE nella prima sessione utile successiva ai fini del conseguimento dell’obiettivo relativo al soggetto che li abbia richiesti”, che, allo scopo, siano “contraddistinti da una specifica tipologia” e che non abbiano “diritto alla copertura degli oneri”;
- che, “per ogni anno d’obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l’acquisizione” dei TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE “è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti”;
- la facoltà per i soggetti che acquistano i TEE non derivanti da progetti di “riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l’acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti”. Prevede inoltre che tale riscatto “avviene a decorrere dai primi” TEE acquisiti ed “è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l’obbligo minimo relativo all’anno d’obbligo in corso”, “è possibile esclusivamente entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo” definito dal medesimo decreto e che “non è possibile nello stesso anno in cui i Certificati sono stati emessi”;
- che “la restituzione delle risorse oggetto del riscatto” di cui sopra “è effettuata, per ogni anno d’obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 11. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l’anno in corso, sui Certificati riscattati”;
- che è prevista la pubblicazione da parte del GSE di una “apposita guida operativa” “previa approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico” e di “modalità per l’attuazione delle disposizioni”, sottoposte “all’approvazione dell’Autorità”, relative alla corresponsione delle somme per l’acquisizione dei TEE non derivanti da progetti e alla restituzione delle risorse oggetto del riscatto;

- le modifiche introdotte dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 al decreto interministeriale 11 gennaio 2017 sono in vigore a far data dall'11 luglio 2018.

CONSIDERATO CHE:

- in considerazione delle modifiche apportate al quadro normativo sopra ricordate, l'Autorità, con il documento per la consultazione 385/2018/R/efr, ha prontamente espresso i propri orientamenti in tema di determinazione del contributo tariffario unitario riconosciuto, in accordo con le competenze assegnatele. Ciò in particolare prevedendo di:
 - a) in considerazione del valore massimo del contributo tariffario riconosciuto, definito pari a 250 €TEE dalla normativa, e della possibilità per i distributori obbligati di ricorrere ai TEE non derivanti da progetti al fine di raggiungere i propri obiettivi:
 - espungere la definizione preventiva del contributo di riferimento - attualmente prevista dall'articolo 4, comma 1, della deliberazione 435/2017/R/efr - e, quindi, la correlazione con esso dello stesso contributo tariffario riconosciuto;
 - modificare le regole di correlazione tra i segnali di prezzo provenienti dagli scambi di TEE e il contributo riconosciuto, superando la necessità dei coefficienti correttivi adimensionali β , γ e k , attualmente previsti dalla formula di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima deliberazione 435/2017/R/efr;
 - b) in merito alla correlazione del contributo tariffario riconosciuto con i prezzi degli scambi di TEE sia sul mercato che avvenuti tramite accordi bilaterali, tenendo conto del disposto normativo che prevede di escludere questi ultimi se avvenuti a prezzi non inferiori a 250 €TEE:
 - considerare i soli scambi di TEE tramite accordi bilaterali che mensilmente non si discostano eccessivamente dalla media delle transazioni precedenti, introducendo allo scopo la grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali", espressa in €TEE;
 - definire il "prezzo rilevante mensile dei bilaterali" di cui sopra come prezzo medio, ponderato per le relative quantità, dei soli scambi avvenuti tramite bilaterali in un mese solare e conclusi a un prezzo inferiore a 250 €TEE e non escluso dall'intervallo compreso tra il prodotto del prezzo rilevante mensile dei bilaterali del mese precedente e una variazione massima, in aumento o diminuzione indicativamente compresa nell'intervallo tra il 12% e il 20%;
 - definire, per la prima attuazione della definizione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali, che esso sia pari al valore di 250 €TEE;
 - c) in merito alla correlazione del contributo tariffario riconosciuto con gli scambi di TEE sul mercato, considerare tutti gli scambi avvenuti senza distinzione di prezzo ovvero anche al di fuori dell'intervallo definito dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione 435/2017/R/efr;

- d) rideterminare la formula del contributo tariffario riconosciuto affinché si tenga conto degli aspetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), in particolare definendo tale contributo mediante ponderazione dei prezzi medi (a loro volta ponderati per le relative quantità) dei titoli scambiati negli ultimi 12 mesi tramite accordi bilaterali, considerando il prezzo rilevante sopra definito, e sul mercato, per le quantità di TEE scambiate rispettivamente tramite bilaterali, indipendentemente dal prezzo, e sul mercato;
- e) per quanto riguarda la trasmissione di TEE entro il 30 novembre di ciascun anno da parte dei distributori che anticipano la scadenza di ciascun anno d'obbligo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, adeguare il disposto dell'articolo 5, commi 1 e 2, della deliberazione 435/2017/R/efr e disporre che:
 - o ciascun distributore possa annullare i soli TEE corrispondenti agli obiettivi annuali che devono essere completati entro il maggio successivo per non incorrere in sanzioni;
 - o alla conclusione delle relative verifiche, sia erogato un contributo unitario in acconto predefinito pari a 175 €/TEE;
- f) condividere alcune considerazioni per quanto riguarda i TEE non derivanti da progetti, in considerazione del fatto che la normativa non assegna all'Autorità specifiche attività regolatorie in materia, affidando invece al GSE la responsabilità di definire gli aspetti non completamente risolti e prevedendo che l'Autorità approvi le modalità attuative predisposte dal Gestore;
- g) espungere l'attuale obbligo di registrazione dei bilaterali previsto dalla deliberazione 345/07;
- h) disporre che il primo anno d'obbligo in occasione del quale si inizi ad applicare il criterio di competenza di cui all'articolo 6 della deliberazione 435/2017/R/efr (ovvero sia erogato il contributo del corrispondente anno d'obbligo a valere sulla corrispondente porzione dell'obiettivo raggiunto) sia il 2019 anziché il 2018 come attualmente previsto. Ciò prevedendo inoltre che il parametro adimensionale σ di cui all'articolo 6.1bis della medesima deliberazione 435/2017/R/efr sia ridefinito al fine di ottenerne progressivamente la completa applicazione dopo tre anni;
- i) rimandare a ulteriore provvedimento l'aggiornamento della disciplina sanzionatoria intestata all'Autorità - con particolare riferimento alle regole di quantificazione delle sanzioni attualmente oggetto della deliberazione 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr - al fine di tenere conto delle modifiche apportate al meccanismo da ultimo dal decreto interministeriale 10 maggio 2018;
- j) disporre che le modifiche risultanti dagli esiti della consultazione, oggetto del presente provvedimento, siano vigenti a partire dall'anno d'obbligo 2018 nella sua interezza ovvero a partire dagli scambi effettuati dal mese di giugno 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 385/2018/R/efr sono pervenute, entro i termini indicati, osservazioni da parte di 7 distributori di energia elettrica o di gas (o da parte di società del gruppo) e 5 loro associazioni rappresentative, di 3 associazioni rappresentative dei soggetti volontari e di un soggetto istituzionale. Su taluni aspetti, alcuni di essi hanno ritenuto di non esprimersi;
- alcuni operatori hanno rappresentato le proprie contrarietà o insoddisfazioni in merito ad alcune modifiche introdotte dal decreto interministeriale 10 maggio 2018. In particolare:
 - un'associazione di soggetti volontari non condivide la fissazione di un *cap* al contributo tariffario riconosciuto né la possibilità, per i distributori, di ricorrere ai TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE al fine dell'assolvimento degli obblighi in capo a essi, ritenendo che ciò provochi una distorsione del meccanismo di mercato;
 - i distributori e le loro associazioni non ritengono opportuno tenere conto nella definizione del contributo tariffario riconosciuto dei prezzi degli scambi di TEE avvenuti tramite contratti bilaterali - dal momento che alcuni di essi possono essere non completamente indicativi del loro prezzo di mercato - e sono critici in merito sia alla soglia minima dell'obbligo che deve essere soddisfatta al fine di poter richiedere al GSE l'emissione dei TEE non derivanti da progetti sia alla differenza tra il costo di tali TEE e il contributo tariffario contestualmente riconosciuto, ritenendole entrambe troppo alte. I distributori ritengono infatti che tali disposti rischino di acuire la differenza tra i costi sostenuti per ottemperare ai loro obblighi e il contributo tariffario riconosciuto e alcuni di essi sottolineano anche che, in caso di scarsità di offerta di TEE sul mercato, il meccanismo di riscatto dei TEE non derivanti da progetti potrebbe non essere implementabile;
- per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Autorità, gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione hanno comportato sia reazioni di apprezzamento, tenendo conto del disposto normativo, sia posizioni più critiche in merito ad alcuni aspetti puntuali;
- più in particolare, con riferimento agli aspetti più in generale correlati alla definizione del contributo tariffario riconosciuto:
 - tutti gli operatori concordano con l'orientamento dell'Autorità di superare la definizione preventiva del contributo di riferimento;
 - quasi tutti gli operatori condividono anche la proposta di eliminare la correlazione con i segnali di prezzo rinvenienti dai mercati tramite i coefficienti correttivi adimensionali attualmente previsti e solo un'associazione di soggetti volontari ritiene invece più opportuno mantenere tali coefficienti ritenendoli necessari affinché il contributo tariffario si adegui con inerzia ai valori di scambio;
- con riferimento alla correlazione del contributo anche con gli scambi di TEE avvenuti tramite bilaterali, introdotta dal decreto interministeriale 10 luglio 2018:

- come anticipato, essa non è condivisa da parte di diversi operatori che ritengono tale disposto normativo sia distorsivo del contributo tariffario riconosciuto, preferendo che esso tenga conto unicamente degli scambi di mercato;
- in considerazione del disposto normativo, tutti gli operatori di mercato condividono l'intenzione dell'Autorità di individuare la porzione degli scambi avvenuti tramite bilaterali maggiormente rappresentativa del valore di mercato degli stessi; in particolare gli operatori condividono di tenere conto degli scambi bilaterali nella formula del contributo solo se avvenuti in un intervallo di prezzo correlato alla media delle transazioni del mese precedente. Il soggetto istituzionale ritiene maggiormente opportuno considerare tutte le transazioni registrate, pur convenendo sulla possibilità che i prezzi possano essere determinati anche da altre considerazioni o esigenze; esso inoltre suggerisce, in alternativa, di non individuare *ex ante* un valore percentuale limite ma di escludere *ex post* le transazioni che si discostano da un valore di deviazione standard rispetto al prezzo medio;
- i distributori e le loro associazioni, nel condividere la proposta metodologica, ritengono che le percentuali massime di variazione dalla media di riferimento proposte dall'Autorità siano eccessivamente alte, suggerendo valori inferiori al 10% al fine di limitare ulteriormente gli scambi utilizzati e di allocare un rischio meno elevato nei propri confronti, e alcuni di essi propongono la possibilità di definire una variazione massima in termini assoluti, proponendo il valore di 2 €TEE;
- alcuni degli operatori condividono l'orientamento di applicare le percentuali massime di variazione dalla media di riferimento facendo riferimento alla media delle analoghe transazioni del mese precedente, mentre molti dei distributori partecipanti alla consultazione suggeriscono invece di definire l'intervallo di prezzo entro cui considerare le transazioni a partire dal prezzo medio degli scambi avvenuti sul mercato nel mese precedente; una di queste ultime indica altresì preferibile che l'intervallo nel quale considerare gli scambi rilevanti sia definito asimmetricamente ovvero mantenendo fissa la soglia superiore pari a 250 €TEE e definendo la soglia inferiore in funzione dello scostamento dalla media mensile dei prezzi sul mercato o, in subordine, di tutte le transazioni registrate;
- diversi distributori, inoltre, ritengono opportuno considerare, ai fini della definizione del contributo tariffario, le transazioni tramite bilaterali corrispondenti a soli acquisti da parte di un soggetto obbligato o escludere le vendite infragruppo;
- alcuni operatori, infine, evidenziano l'opportunità di rendere noti i valori degli scambi avvenuti tramite bilaterali con cadenza più ravvicinata rispetto all'attuale mensile;
- con riferimento alla previsione di tenere conto, al fine della definizione del contributo tariffario riconosciuto, di tutte le transazioni avvenute sul mercato:
 - diversi operatori condividono l'orientamento dell'Autorità e, al riguardo, alcuni di essi suggeriscono altresì di valutare la ridefinizione della frequenza delle

- sessioni di mercato, oggetto delle Regole di funzionamento del mercato e attualmente fissata in una al mese;
- alcune associazioni, sia di soggetti volontari che di distributori, ritengono invece maggiormente opportuno continuare ad escludere quelle avvenute a prezzi molto diversi dalla media della sessione di mercato precedente; ciò eventualmente anche solo asimmetricamente al fine di escludere solo i valori eccessivamente bassi rispetto al valore di riferimento;
 - per quanto riguarda la formula di determinazione del contributo tariffario indicata dall’Autorità, oltre a quanto già riportato ai precedenti punti:
 - gli operatori ne condividono l’impostazione generale seppure la maggior parte di essi ritenga che la media dei prezzi rilevanti mensili dei bilaterali debba essere ponderata rispetto alle sole quantità di TEE corrispondenti, anziché rispetto a tutti i TEE scambiati tramite bilaterali;
 - due distributori propongono di utilizzare coefficienti correttivi finalizzati a far pesare maggiormente la componente dei prezzi di mercato rispetto a quella ottenuta sulla base delle transazioni tramite bilaterali, rispettivamente secondo la proporzione 80-20;
 - il soggetto istituzionale, nel condividere le posizioni dell’Autorità, suggerisce altresì di ampliare, a partire dall’anno d’obbligo successivo a quello corrente, il periodo nel quale considerare gli scambi avvenuti tramite bilaterali sino a due-tre anni, in considerazione dell’opportunità di seguire meglio le dinamiche di prezzo e della rilevante discontinuità normativa;
 - con riferimento alle verifiche relative alla trasmissione di TEE per l’adempimento dei propri obblighi entro il 30 novembre da parte dei distributori che anticipano la scadenza di ciascun anno d’obbligo:
 - tutti gli operatori condividono gli intendimenti dell’Autorità in merito alla contestuale erogazione di un contributo tariffario in acconto, già introdotta con la deliberazione 435/2017/R/efr, e alcuni di essi (due associazioni, un distributore e il soggetto istituzionale) ritengono positive anche le proposte del documento in merito alla modifica della porzione massima di ciascun obiettivo raggiungibile e al valore riconosciuto;
 - i distributori e le loro associazioni ritengono tuttavia preferibile che ciascun soggetto obbligato possa annullare TEE corrispondenti a tutti i propri obiettivi (e non solo a quelli in scadenza nel mese di maggio successivo, come proposto) e che il contributo erogato in acconto sia eccessivamente basso. Al riguardo, alcuni di essi propongono di determinare il contributo in acconto applicando al prezzo di 250 €/TEE una decurtazione minore di quella proposta - e in particolare: tra il 10% e il 20% - mentre un’unica impresa propone di utilizzare direttamente il valore di 250 €/TEE e altri il contributo tariffario definitosi sino ad allora, al fine di contenere il più possibile il rischio di un ristoro parziale e limitare l’esposizione finanziaria;
 - alcuni operatori ritengono opportuno, infine, definire tempistiche entro cui procedere con la conclusione delle verifiche da parte del Gestore dei Servizi

Energetici S.p.a. e l'erogazione del contributo in acconto da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);

- con riferimento alle considerazioni in merito ai TEE non derivanti da progetti, oltre ad alcune valutazioni generali già anticipate, gli operatori generalmente concordano con l'inquadramento generale da parte dell'Autorità;
- in merito all'opportunità di espungere l'attuale obbligo di registrazione dei bilaterali previsto dalla deliberazione 345/07, tutti gli operatori concordano con la proposta dell'Autorità. Alcuni di essi al riguardo propongono sistemi di controllo della veridicità del prezzo registrato, anche mediante autocertificazioni da parte del legale rappresentante;
- con riferimento alla proposta dilazione dell'applicazione del criterio di competenza di cui all'articolo 6 della deliberazione 435/2017/R/efr, gli operatori concordano con l'Autorità; inoltre, alcuni distributori ritengono che il criterio di competenza possa essere introdotto in occasione della futura definizione degli obiettivi per gli anni d'obbligo successivi al 2020 o che sia esclusivamente previsto il criterio di cassa, in quanto maggiormente rispondente al nuovo assetto normativo e stante l'attesa stabilizzazione dei prezzi di scambio;
- alcuni distributori e loro associazioni richiedono di aggiornare la disciplina sanzionatoria quanto prima, al fine di poter quantificare il costo di eventuali inadempienze;
- in merito all'entrata in vigore delle disposizioni oggetto del presente provvedimento:
 - un distributore, un'associazione di soggetti volontari e il soggetto istituzionale condividono che sia fissata all'inizio dell'anno d'obbligo corrente ovvero a giugno 2018;
 - alcuni distributori, invece, ritengono che le modifiche afferenti il trattamento dei prezzi degli scambi avvenuti tramite bilaterali debbano avere effettiva decorrenza a far data dalla data di entrata in vigore del decreto 10 maggio 2018 e altre contestualmente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anche eventualmente prevedendo di considerare forfettariamente sino ad allora come prezzo di riferimento rilevante mensile il valore di 250 €TEE.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 48, comma 3, del TIT prevede che CSEA, salvo diversa esplicita disposizione, possa utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti dall'Autorità per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere tempestivamente con la ridefinizione di alcuni aspetti dell'attuale formula di determinazione del contributo tariffario unitario riconosciuto ai distributori adempienti, al fine di tenere conto degli aspetti introdotti nella normativa dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 nonché delle evoluzioni del meccanismo riscontrate negli ultimi anni; ciò continuando a perseguire l'incentivazione del comportamento efficiente degli operatori - anche al fine di contenere l'impatto degli oneri in capo ai clienti finali - e tenendo conto al contempo delle mutazioni del contesto normativo;
- introdurre, in particolare, elementi finalizzati a rendere efficaci le modifiche normative apportate dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, in coerenza con la natura di strumento di mercato che è da sempre attribuita al meccanismo dei titoli di efficienza energetica dal legislatore, anche semplificando alcuni aspetti dell'attuale formula di determinazione;
- nello specifico, con riferimento alla definizione del contributo tariffario riconosciuto, attualmente oggetto dell'articolo 4 della deliberazione 435/2017/R/efr:
 - confermare di non prevedere più la definizione preventiva del contributo di riferimento di cui ivi al comma 1, in considerazione dell'introduzione, da parte della normativa, del *cap* al contributo tariffario e della possibilità di ricorrere ai TEE non derivanti da progetti di cui all'articolo 14-bis del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
 - superare altresì la correlazione con i segnali di prezzo rinvenienti dal mercato, definita mediante i coefficienti correttivi adimensionali attualmente previsti β , γ e k di cui ivi al comma 3, in considerazione delle medesime modifiche normative di cui al precedente alinea;
 - confermare di tenere conto anche dei prezzi degli scambi di TEE avvenuti tramite bilaterali, e non solo dei loro volumi come previsto sinora, in quanto tale aspetto è espressamente previsto dalla normativa - ritenendo con ciò non pertinenti alcune osservazioni in merito ricevute da parte degli operatori - e di prevedere al contempo meccanismi regolatori che contribuiscano a sterilizzare i prezzi di scambio non rispondenti al valore di mercato che potrebbero distorcere il riconoscimento dei costi sostenuti;
 - più nel dettaglio, in relazione agli scambi tramite bilaterali, introdurre la grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali", espressa in €TEE:
 - quale determinazione *ex ante* - affinché i soggetti obbligati possano continuare a conoscere da subito se le transazioni effettuate contribuiscano o meno alla formazione del contributo tariffario, potendo adeguare le proprie strategie di approvvigionamento - anziché procedere con valutazioni *ex post* della significatività delle transazioni, il che costituirebbe fonte di incertezze;
 - confermando che essa corrisponda al prezzo medio, ponderato per le relative quantità, dei soli scambi bilaterali in un mese solare e conclusi a un prezzo inferiore a 250 €TEE - come previsto dall'articolo 11, comma 2, del

decreto interministeriale 11 gennaio 2017 - e, al contempo, incluso nell'intervallo compreso tra il prodotto del prezzo rilevante mensile dei bilaterali del mese precedente e una variazione massima predefinita, in aumento o diminuzione;

- prevedendo che la variazione massima predefinita di cui sopra sia espressa in termini percentuali e pari al 20%, corrispondente alla soglia superiore dell'intervallo proposto in consultazione. Ciò in quanto tale parametro è considerato adeguato sia a escludere le transazioni i cui prezzi non sono rispondenti al corrente valore di mercato dei TEE – ad esempio, transazioni associate ad attività collaterali nel settore dei servizi energetici, il cui prezzo è definito in esito a diverse valutazioni e tipicamente polarizzato tra valori prossimi allo zero e valori confrontabili con i risultati di mercato - sia, al contempo, a consentire la necessaria rappresentatività degli scambi prevista dal legislatore. Si ritiene quindi opportuno non accogliere le richieste di alcuni operatori di adottare valori percentuali più bassi che avrebbero limitato eccessivamente il numero degli scambi bilaterali utilizzati e che non sono ritenuti adeguati alle differenze di prezzo riscontrate in passato tra mercato e bilaterali, né, per le medesime ragioni, di definire una soglia in valore assoluto;
- disponendo di applicare la variazione massima di cui ai precedenti punti al prezzo rilevante mensile dei bilaterali riscontrato nel mese solare precedente, come proposto in consultazione e non accogliendo quanto suggerito da molti distributori in merito alla possibilità di utilizzare il prezzo medio degli scambi sul mercato di un periodo precedente. Ciò in considerazione del fatto che tale eventualità renderebbe meno rappresentativo l'utilizzo dei bilaterali, venendo meno alla *ratio* del decreto alla luce delle differenze di prezzo riscontrate in passato tra mercato e bilaterali;
- non accogliendo la richiesta da parte di alcuni distributori in merito alla possibilità di includere, tra le transazioni utilizzate per la definizione del prezzo rilevante mensile, solo quelle corrispondenti ad acquisti da parte di un soggetto obbligato nei confronti di un venditore esterno al proprio gruppo societario. Ciò in analogia con quanto previsto per il mercato e in considerazione delle difficoltà gestionali connesse alla completa individuazione aggiornata degli scambi infragruppo o avvenuti nell'ambito di accordi di lungo termine tra operatori;
- disponendo che il GME integri le attuali pubblicazioni sul proprio sito *internet*, in conclusione di ciascun mese solare, con il prezzo rilevante mensile dei bilaterali, definito come dal presente provvedimento, e la corrispondente quantità di scambi avvenuti tramite bilaterali, nonché l'intervallo di prezzo valevole per il mese successivo, al fine di consentire tempestivamente la più ampia trasparenza e condivisione degli aspetti rilevanti per la determinazione del contributo tariffario. Per lo stesso motivo prevedere altresì che pubblici due volte al mese, anziché una come

- attualmente previsto, i volumi e il prezzo medio delle transazioni avvenute tramite bilaterali;
- confermandone il valore proposto in consultazione pari a 250 €/TEE per quanto riguarda la prima applicazione, in quanto corrispondente al prezzo massimo considerato di riferimento per gli acquirenti di TEE dalla normativa;
 - tenere conto, ai fini della definizione del contributo tariffario per ciascun anno d'obbligo, dei prezzi medi ponderati di tutti gli scambi di TEE avvenuti sul mercato nei dodici mesi precedenti, superando la necessità di definire il prezzo di riferimento rilevante di sessione previsto dall'articolo 3 della deliberazione 435/2017/R/efr, come condiviso dalla maggior parte degli operatori. Infatti concorrono alla medesima finalità le nuove disposizioni in merito al *cap* al contributo tariffario riconosciuto e alla possibilità di ricorrere ai TEE non derivanti da progetti che costituiscono un effetto calmiera;
 - confermare la struttura della formula della definizione del contributo tariffario riconosciuto presentata nel documento per la consultazione, e positivamente commentata da parte degli operatori, che prevede il calcolo mediante la media ponderata, sulle quantità scambiate, dei prezzi medi degli scambi riscontrati sul mercato e dei prezzi rilevanti dei bilaterali nei dodici mesi precedenti la conclusione di ciascun anno d'obbligo. Ciò disponendo anche di:
 - non accogliere la richiesta di alcuni di essi che proponevano di effettuare la ponderazione rispetto a una parte delle quantità dei TEE scambiati tramite bilaterali nel periodo, al fine di assicurare adeguata rappresentatività ai bilaterali nonché per coerenza con il trattamento degli scambi di mercato;
 - non recepire completamente le osservazioni da parte di due operatori in merito alla possibilità di ponderazione asimmetrica mediante coefficienti, minori dell'unità, applicati ai prezzi di mercato e dei bilaterali, in considerazione del fatto che il meccanismo di ponderazione dipende già dalla quantità di scambi e che l'utilizzo di coefficienti predeterminati costituirebbe un'alterazione non giustificata delle valutazioni delle modalità di approvvigionamento dei TEE e dei mercati;
 - confrontare il coefficiente tariffario così risultante con il *cap* pari a 250 €/TEE, ed erogare quest'ultimo nel caso il valore derivante dall'applicazione della formula sia superiore;
 - con riferimento alle considerazioni in merito ai TEE non derivanti da progetti, confermare di non prevedere specifiche determinazioni rimandando alle valutazioni in merito alle modalità attuative predisposte dal GSE previste dall'articolo 14-bis del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
 - con riferimento alla possibilità per i distributori di adempiere ai propri obblighi entro il 30 novembre di ogni anno, anticipando la scadenza di ciascun anno d'obbligo:
 - confermare, in generale, quanto già previsto dall'Autorità con la deliberazione 435/2017/R/efr in merito alla contestuale erogazione in acconto di un contributo tariffario unitario - in funzione della quantità di titoli consegnata da parte di

- ciascun distributore - al fine di consentire un primo ristoro all'esposizione finanziaria, seppure parziale, e avere contezza più completa della disponibilità di TEE complessiva, come condiviso dagli operatori;
- ridefinire parzialmente la quantità massima di titoli che può essere oggetto di consegna da parte dei distributori, attualmente oggetto dell'articolo 5 della deliberazione 435/2017/R/efr, prevedendo che quanto già disposto in merito alle percentuali massime raggiungibili sia riferito alle sole porzioni degli obiettivi relativi agli anni d'obbligo da completare entro il mese di maggio successivo per non incorrere nelle sanzioni previste. Ciò al fine di evitare la necessità di conguagli negativi a valere sugli stessi distributori dopo le verifiche al termine dell'anno d'obbligo, anche in considerazione della nuova possibilità di adempiere ai propri obblighi facendo ricorso ai TEE non derivanti da progetti, e tenendo conto dei risultati delle verifiche relative alla scadenza del 30 novembre 2017 per l'anno d'obbligo appena concluso e delle previsioni di liquidità dei mercati;
 - modificare l'importo del contributo tariffario unitario riconosciuto in acconto rispetto a quanto attualmente previsto dall'articolo 5, comma 1, della 435/2017/R/efr, in quanto l'applicazione nell'anno corrente del contributo tariffario 2017 - maggiore del *cap* - costituirebbe un ingiustificato esborso per i clienti finali e incrementerebbe il rischio di conguaglio negativo alla conclusione dell'anno d'obbligo, prevedendo il valore predefinito pari a 175 €, ritenuto adeguato in considerazione di quanto sopra ricordato;
 - non accogliere quindi quanto suggerito in merito alla possibilità di utilizzare il contributo tariffario formatosi alla data del 30 novembre di ciascun anno in quanto può esporre al medesimo rischio di effettuare un conguaglio negativo alla fine dell'anno d'obbligo;
 - accogliere parzialmente quanto richiesto da alcuni operatori in merito alla definizione da parte dell'Autorità di tempistiche entro cui procedere con la successiva erogazione del contributo in acconto da parte di CSEA, indicando tempistiche entro cui procedere, una volta concluse le verifiche da parte del GSE di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
 - prevedere che, nel caso in cui le erogazioni non possano avvenire nel termine di cui al precedente alinea, CSEA riconosca a ciascun distributore obbligato un interesse pari a quello previsto dall'articolo 32, comma 9, del TIT, calcolato a decorrere dal giorno successivo al suddetto termine;
 - prevedere approfondimenti in merito alla possibilità di superamento dell'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali di cui all'articolo 3 della deliberazione 345/07, ulteriore rispetto alla registrazione presso il GME, pur non sussistendo più le originarie finalità di raccolta. Ciò rimandando a successive valutazioni anche la possibilità di prevedere specifici sistemi di controllo della veridicità del prezzo registrato;
 - in merito all'ulteriore proroga dell'inizio dell'applicazione del criterio di competenza di cui all'articolo 6 della deliberazione 435/2017/R/efr, confermare l'orientamento dell'Autorità accogliendo altresì quanto suggerito da alcuni

operatori, determinando la sospensione dell'attuazione di tale criterio e prevedendo entro due anni di rivalutarne l'opportunità, in considerazione degli effetti sulla volatilità dei prezzi di scambio dei TEE delle modifiche legislative, tra cui anche l'aumento, disposto dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, da uno a due anni del tempo a disposizione dei distributori per completare, senza incorrere in sanzioni, i propri obblighi di risparmio energetico;

- rimandare a eventuale successivo provvedimento l'aggiornamento della definizione generale della disciplina sanzionatoria in materia, fermo restando che essa non debba costituire un segnale di costo *ex ante*;
- in merito all'entrata in vigore delle disposizioni oggetto del presente provvedimento, accogliere parzialmente quanto proposto dagli operatori, prevedendo che l'applicazione di esse non avvenga dall'inizio dell'anno d'obbligo e:
 - sino a tale data di entrata in vigore - contestuale alla pubblicazione del provvedimento - di continuare ad applicare la previgente formula di determinazione del contributo tariffario;
 - di dilazionare l'efficacia della componente della formula di definizione del contributo tariffario relativa ai prezzi degli scambi eseguiti tramite bilaterali alla data di entrata in vigore del Regolamento per le transazioni bilaterali, come risultante dalle modifiche necessarie, ovvero alla data di pubblicazione da parte del GME sul proprio sito *internet* del documento come approvato da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 3, comma 4, di esso, anche al fine di consentire un'adeguata informazione agli operatori;
 - di definire specifiche disposizioni al fine di individuare quali transazioni bilaterali considerare al fine del contributo tariffario nel corso del mese in cui risulta efficace la componente della formula di definizione del contributo tariffario relativa ai prezzi e ai volumi degli scambi eseguiti tramite bilaterali, partendo in prima attuazione dal valore di riferimento pari a 250 €TEE;
- prevedere che il GME pubblichi i risultati delle transazioni bilaterali di TEE necessari al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al precedente punto.

RITENUTO NECESSARIO:

- modificare la deliberazione 435/2017/R/efr al fine di delimitare il suo ambito di applicazione ai soli anni d'obbligo sino al 2017, affinché le disposizioni in merito agli anni d'obbligo successivi, compreso il corrente, siano invece oggetto del presente provvedimento;
- prevedere che, a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento, il GME adegui:
 - il Regolamento per le transazioni bilaterali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo, al fine di prevedere la definizione di prezzo rilevante mensile dei bilaterali, ai sensi del presente provvedimento, nonché la pubblicazione mensile sul proprio sito *internet* di tale prezzo, della quantità mensile delle relative

- transazioni bilaterali e, due volte al mese, le informazioni di cui ivi all'articolo 8, comma 1 (quantità registrate a livello aggregato, prezzo minimo, prezzo massimo e prezzo medio ponderato per le quantità registrate);
- le Regole di funzionamento del mercato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, delle medesime, al fine di espungere i riferimenti al prezzo di riferimento rilevante di sessione agli articoli 2 e 30 delle medesime, non più necessari;
 - prevedere con successivo provvedimento l'approvazione del Regolamento per le transazioni bilaterali, ai fini della sua tempestiva entrata in vigore, e delle Regole di funzionamento del mercato come modificati dal GME ai sensi del punto precedente

DELIBERA

1. di approvare le regole per la determinazione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, riportate all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di modificare la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 435/2017/R/efr, nei termini di seguito indicati:
 - il disposto dell'articolo 2, comma 2, è sostituito dal seguente "Il periodo di applicazione del presente provvedimento coincide con l'anno 2017 di vigenza degli obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.";
3. di prevedere che il Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. predisponga le necessarie modifiche al fine di tenere conto del disposto del presente provvedimento e, in particolare:
 - al Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo, al fine di prevedere la definizione di prezzo rilevante mensile dei bilaterali, nonché la pubblicazione mensile sul proprio sito internet di tale prezzo, della quantità mensile delle relative transazioni bilaterali e, due volte al mese, le informazioni di cui ivi all'articolo 8, comma 1;
 - alle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, delle medesime, al fine di espungere i riferimenti al prezzo di riferimento rilevante di sessione agli articoli 2 e 30 delle medesime;
4. di prevedere che il Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica", come modificato per effetto del precedente punto 3., sia trasmesso da parte del Gestore dei Mercati Energetici S.p.a all'Autorità per la sua approvazione e la sua successiva pubblicazione sul sito internet dello stesso Gestore;
5. di prevedere che le Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, come modificate per effetto del precedente punto 3., entrino in vigore dal giorno della loro pubblicazione sul sito internet del Gestore dei Mercati

- Energetici S.p.a., in sostituzione delle Regole precedentemente approvate con la deliberazione 139/2018/R/efr;
6. di prevedere uno o più successivi provvedimenti al fine dell'approvazione dei documenti di cui ai punti 4. e 5. nonché della revisione entro due anni dell'applicazione del criterio di competenza di cui all'articolo 6 della deliberazione 435/2017/R/efr;
 7. di richiedere al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. di pubblicare sul proprio sito internet, al fine dell'applicazione delle disposizioni transitorie per l'anno d'obbligo 2018, le necessarie informazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica;
 8. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità di determinare e rendere disponibile con propria determinazione, per ogni anno d'obbligo, il valore del contributo tariffario unitario definitivo in applicazione del presente provvedimento, previa informativa al Collegio dell'Autorità;
 9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 10. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 435/2017/R/efr come modificata dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini